

A tutti Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 53-2024

Oggetto: Rinnovo contrattuale CCNL scuole private laiche – ANINSEI (parte economica)

Il giorno 15 luglio 2024, a Roma presso la sede dell'ANINSEI - Confindustria, l'ANINSEI - Confindustria e la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, hanno firmato il presente CCNL 2024 -2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Di seguito si riportano i principali contenuti economici previsti nell'ipotesi di accordo:

- incrementi retributivi;
- una Tantum;
- salario di anzianità;
- assistenza sanitaria integrativa;
- previdenza complementare.

Incrementi retributivi

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime, con riferimento ai livelli V e VI pari a **130,00 euro**, da corrispondersi in 3 tranches:

- **50,00 euro** a partire dal **1° gennaio 2025**;
- **50,00 euro** a partire dal **1° gennaio 2026**;
- **30,00 euro** a partire dal **1° gennaio 2027**.

Le retribuzioni minime spettanti nel periodo di vigenza del presente CCNL sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Livelli	Retribuzione CCNL 2021-2023	Retribuzione CCNL 2024-2027		
	dal 01/09/2023	dal 01/01/2025	dal 01/01/2026	dal 01/1/2027
I	1.239,31 €	1.280,91 €	1.322,51 €	1.347,46 €
II	1.268,88 €	1.311,47 €	1.354,06 €	1.379,61 €
III	1.330,16 €	1.374,81 €	1.419,45 €	1.446,24 €
IV	1.397,56 €	1.444,47 €	1.491,38 €	1.519,52 €
V	1.489,64 €	1.539,64 €	1.589,64 €	1.619,64 €
VI	1.489,64 €	1.539,64 €	1.589,64 €	1.619,64 €

Livelli	Retribuzione CCNL 2021-2023	Retribuzione CCNL 2024-2027		
	dal 01/09/2023	dal 01/01/2025	dal 01/01/2026	dal 01/1/2027
VII	1.512,44 €	1.563,21 €	1.615,67 €	1.646,17 €
VIII A	1.585,38 €	1.638,59 €	1.693,59 €	1.725,56 €
VIII B	1.671,80 €	1.727,91 €	1.785,91 €	1.819,62 €

Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:

Livelli	totale aumento	dal 01/01/2025	dal 01/01/2026	dal 01/1/2027
I	108,15€	41,60€	41,60€	24,96€
II	110,73€	42,59€	42,59€	25,55€
III	116,08€	44,65€	44,65€	26,79€
IV	121,96€	46,91€	46,91€	28,15€
V	130,00€	50,00€	50,00€	30,00€
VI	130,00€	50,00€	50,00€	30,00€
VII	133,73€	50,77€	52,47€	30,49€
VIII A	140,18€	53,21€	55,00€	31,96€
VIII B	147,82€	56,11€	58,00€	33,70€

Una tantum

Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 dicembre 2023 e la sottoscrizione del presente rinnovo.

La somma **pari a 100 euro per ogni livello di inquadramento** spetta ai lavoratori, in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e assunti entro il 31 dicembre 2023, e verrà erogata **con la retribuzione del mese di novembre 2024**.

La somma erogata a titolo di una tantum è da considerarsi:

- omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TF;
- per i lavoratori a tempo parziale, la somma è riproporzionata sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

Salario di anzianità

A tutto il personale che **al 1° gennaio 2025** abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2024 un salario di anzianità di 20,00 euro.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito.

Nella tabella che segue è riportato l'importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione:

Salario di anzianità importi complessivi e decorrenze							
data di assunzione	dal 1/01/'04	dal 1/01/'08	dal 1/01/'12	dal 1/01/'14	dal 1/01/'16	dal 1/09/'22	dal 1/01/'25*
	Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + quanto sotto indicato in relazione all'anno alla data di assunzione						
Prima del 31/12/1995	€ 15,00	€ 25,00	€ 35,00	€ 45,00	€ 55,00	€ 70,00	€ 90,00
dal 1/01/'96 al 31/12/'01	€ 15,00	€ 25,00	€ 35,00	€ 45,00	€ 55,00	€ 70,00	€ 90,00
dal 1/01/'02 al 31/12/'05		€ 10,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 75,00**
dal 1/01/'06 al 31/12/'09			€ 10,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 45,00	€ 65,00
dal 1/01/'10 al 31/12/'11***				€ 10,00	€ 20,00	€ 35,00	€ 55,00
dal 1/01/'12 al 31/12/'13					€ 10,00	€ 25,00	€ 45,00
dal 1/01/'14 al 31/08/'20						€ 15,00	€ 35,00
dal 1/09/'20 al 31/12/'23							€ 20,00

(* Se la maturazione avverrà dopo il limite **del 1° gennaio 2025, non spetta il salario di anzianità.**

Assistenza sanitaria integrativa

Uno dei punti qualificanti del nuovo CCNL è l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa a favore di tutti i dipendenti, **affidata al Fondo FASIOOPEN**, cui gli istituti aderiscono **a partire dal 1° gennaio 2025**.

Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è **fissato in 120,00 euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale.**

Eventuali trattamenti migliorativi potranno essere definiti attraverso la contrattazione di 2° livello.

Al dipendente aderente al Fondo è riconosciuta la facoltà di aggiungere, a proprie spese, la copertura per familiari di norma fiscalmente a carico e/o estendere la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi.

Infine, viene precisato che il contributo non costituisce reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà del 10%.

Previdenza complementare

Le parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l'evoluzione del sistema del welfare contrattuale, è un obiettivo qualificante nelle relazioni sindacali ai fini delle tutele e del benessere dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all'ANINSEI.

A tal fine, ANINSEI individua **entro il 31 ottobre 2026**, un Fondo Negoziale di previdenza complementare che dia adeguate garanzie, da verificare nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui al precedente Art. 4, al quale affidare la previdenza complementare. **Dal 1° gennaio 2027**, il lavoratore che aderisce al Fondo



Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

Negoziante di previdenza complementare e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima pari all'1% della retribuzione mensile tabellare lorda, in atto al 31 dicembre 2026.

Il suddetto contributo non costituisce reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 25 settembre 2024

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio